



TRIBUNALE DI RIETI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

**Oggetto: circolare sulla liquidazione del compenso del curatore, del delegato e del coadiutore, degli avvocati e dei difensori.**

*A. La liquidazione del compenso al curatore.*

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore è fondamentale che il tribunale sia posto nella condizione di valutare compiutamente tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dell'equo compenso, sia in relazione all'attività svolta, sia in relazione ai risultati conseguiti.

**Si invitano pertanto i curatori ad indicare, nella istanza di liquidazione, le seguenti informazioni:**

- a) la data di approvazione del rendiconto di gestione;
- b) l'indicazione dell'attivo realizzato e la relativa formazione, con distinzione: (i) di quanto costituente disponibilità dell'imprenditore *in bonis*; (ii) di quanto sia stato frutto di attività recuperatorie, gestorie, liquidatorie; (iv) di quanto attribuito ai creditori in seguito all'omologa del concordato; (v) dei ricavi lordi e degli utili netti realizzati in sede di continuazione dell'attività;
- c) il passivo accertato;
- d) la liquidità esistente sul conto della procedura;
- e) l'esposizione dell'opera prestata dal curatore e dei risultati ottenuti, con l'indicazione altresì delle previsioni di soddisfazione dei creditori;
- f) inoltre, ove nell'incarico si siano succeduti più curatori, la specifica indicazione dell'attività compiuta da ciascuno ed in particolare: (i) la data d'inizio e quella di fine della gestione del professionista; (ii) le ragioni della cessazione dell'incarico; (iii) l'avvenuto deposito del conto di gestione, con l'esito del procedimento; (iv) l'avvenuto deposito dell'istanza di liquidazione del compenso; (v) il passivo accertato da ciascuno;



- (vi) l'attivo realizzato da ciascuno;
- g) in ipotesi di procedura destinata ad essere chiusa in via anticipata, l'indicazione delle liti attive, del relativo oggetto e del relativo stato;
- h) l'eventuale percezione di acconti e la relativa misura;
- i) l'eventuale nomina di delegati o coadiutori ed il compenso liquidato, onde tenerne conto ai fini di cui all'art. 32 l.fall./129 CCI;
- j) i compensi liquidati a tutti gli altri professionisti e/o soggetti terzi incaricati nell'ambito della procedura;
- k) le spese vive di cui è stato o viene chiesto il rimborso, con separata allegazione dei documenti giustificativi (art. 4 co. 2 d.m. 30/12).

Si allega alla presente circolare un modello di istanza di liquidazione del compenso del curatore.

#### *B. La liquidazione di acconti al curatore.*

In ordine all'eventuale liquidazione di acconti, invece, deve richiamarsi l'attenzione alle limitazioni poste a riguardo dalla legge che è intervenuta per un loro contenimento, anche al fine di compulsare il curatore alla predisposizione di progetti di riparto parziale<sup>1</sup>.

Nel caso in cui si richieda la liquidazione dell'acconto al di fuori delle ipotesi positive, si invita il curatore ad esplicitare:

- a) lo stato della procedura, quanto all'accertamento del passivo ed alle eventuali domande ancora da verificare;
- b) l'attivo realizzato;
- c) l'attivo ancora da realizzare e, nello specifico, lo stato dell'attuazione del programma di liquidazione e delle azioni in corso, oltre che il rispetto della tempistica ivi indicata;
- d) le spese in prededuzione maturate e quelle prevedibili;
- e) le spese di giustizia;
- f) le ragioni specifiche a fondamento della richiesta di acconto.

---

<sup>1</sup> La richiesta da parte del curatore di un acconto sul compenso dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di riparto parziale ex art. 39 co. 3 l.fall., salvo ricorrano giustificati motivi. La norma risulta confermata da quanto dettato dall'art. 137 CCI. Dette disposizioni indicano che di norma alcun acconto può essere riconosciuto al curatore prima di un riparto parziale o della conclusione della fase liquidatoria. Tuttavia, richiamano l'espressione "giustificati motivi" per consentire una deroga ulteriore nel riconoscere al curatore una quota del suo compenso finale.



*C. La liquidazione del compenso del delegato e del coadiutore.*

Parimenti delicato per la gestione della procedura è il momento della liquidazione dei compensi dei delegati e dei coadiutori del curatore.

Sul punto, si ricorda che il **delegato** di cui all'art. 32 l.fall. ed all'art. 129 CCI è colui che attende all'esercizio di compiti, di funzioni che sono demandate in via ordinaria al curatore. In altri termini, si tratta del professionista investito del compimento di specifiche operazioni, sostituendo in via temporanea ed oggettivamente circoscritta il curatore. Ne deriva che la nomina del delegato non possa che essere considerata in funzione dell'interesse esclusivo del curatore pur avvenendo - sia nella disciplina corrente, che in quella in itinere - su autorizzazione del comitato dei creditori.

La circostanza appena chiarita, quanto all'interesse cui risponde la relativa nomina, giustifica la previsione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 32 l.fall., nonché dell'art. 129 CCI, per cui l'importo del compenso dovuto al delegato va detratto dal quantum di compenso spettante al curatore. Stando alla lettera di tali norme, compete peraltro al giudice delegato il potere di liquidare il dovuto al delegato, dovendosi al riguardo fare riferimento agli stessi criteri dettati per la determinazione del compenso del curatore.

**Deve, pertanto, raccomandarsi che nel corpo dell'istanza di liquidazione siano già indicati tutti gli elementi necessari per l'adozione delle determinazioni del giudice delegato in ordine all'importo da liquidare, onde velocizzare le suddette valutazioni – ovvero:**

- a) l'indicazione della data di nomina, delle ragioni della medesima, della durata e delle operazioni delegate;**
- b) l'indicazione delle utilità derivate;**
- c) il parere del curatore, con specificazione di attivo complessivo realizzato, del passivo accertato;**
- d) nell'ipotesi di delegato alle operazioni di vendita, l'indicazione puntuale dei lotti e del valore di aggiudicazione <sup>2</sup>.**

---

<sup>2</sup> Per la liquidazione del compenso spettante ai delegati quali il notaio ed i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., cui può essere delegata la vendita immobiliare ovvero il professionista cui il curatore, su autorizzazione del giudice delegato, può affidare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo viene usualmente applicata la disciplina del decreto del Ministero di giustizia 15 ottobre 2015 , n. 227 (Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169 bis e 179 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) secondo cui al professionista delegato spetta il compenso in base



Quanto al **coadiutore**, si ricorda che trattasi del professionista che attende a compiti che richiedono il possesso di conoscenze di ordine tecnico ovvero colui che è incaricato di accudire ad un particolare settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. Anche in questo caso la potestà di nomina spetta al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato in ipotesi di mancata costituzione dell'organo) dietro rigorosa verifica dell'opportunità, della convenienza della nomina di siffatto ausiliario, tenuto conto delle doverose e specifiche competenze del curatore e del fatto che il relativo compenso è destinato a gravare in prededuzione sulla procedura. La liquidazione del compenso spettante al coadiutore è operata, su proposta del curatore, dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 25, primo comma, n. 4), l.fall. e dell'art. 129 CCI.

Parimenti, in tema di liquidazione del compenso del coadiutore, anche in ragione della circostanza che tale compenso grava sulla massa dei creditori e che di esso deve comunque tenersi conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore, **si raccomanda ai curatori di assicurare che le istanze di liquidazione del compenso del coadiutore:**

- a) siano corredate dell'indicazione della data di nomina, delle attività svolte, del periodo di riferimento;**
- b) siano accompagnate dal parere del curatore, che dettagli sulle norme e sui parametri applicabili per la relativa determinazione, sulle disponibilità della massa, sull'attivo ricavato, sul passivo accertato e sui debiti in prededuzione maturati o prevedibili;**

---

all'attività svolta, che viene indicata suddividendo in quattro le fasi del processo di espropriazione immobiliare delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c.: 1. fase che inizia con il conferimento incarico e sino alla redazione dell'avviso di vendita; 2. fase dalla redazione dell'avviso vendita e sino all'aggiudicazione o assegnazione; 3. fase di trasferimento della proprietà; 4. fase distribuzione della somma ricavata. Il nuovo decreto ministeriale affida al Giudice dell'esecuzione un'ampia discrezionalità nella liquidazione del compenso. Il semplice calcolo aritmetico che occorre operare per la determinazione del compenso, in base alle attività svolte e al prezzo di aggiudicazione (o di assegnazione) prevede che quando le attività di cui ai numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, il compenso possa essere liquidato per ciascun lotto (in presenza di giusti motivi). Inoltre, il compenso relativo all'attività di cui al numero 4) può essere moltiplicato quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori. Inoltre, in sede di liquidazione il giudice può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato al delegato alla vendita in misura non superiore al sessanta per cento, tenuto conto della complessità delle attività svolte. Al professionista delegato spetta inoltre un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al dieci per cento dell'importo del compenso determinato in base alle attività svolte, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il decreto prevede infine una clausola di salvaguardia: "in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato" non può essere superiore al 40 % del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. Il decreto ministeriale stabilisce, inoltre, il compenso nel caso in cui il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ossia i casi di estinzione della procedura prima della vendita. In tale caso, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.



c) nell'ipotesi di liquidazione del compenso dell'esperto stimatore degli immobili venga tenuto distinto il valore della stima (sulla base del quale viene liquidato l'acconto) e il valore di aggiudicazione (in relazione a cui viene liquidato il saldo), giusto disposto dell'art. 216 co.1 CCI;

d) siano pagate solo previa rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 111 bis L.fall. (art. 222, co. 3 CCI).

*D. La liquidazione del compenso degli avvocati e dei difensori.*

Per quanto riguarda l'attività degli **avvocati**, nominati dal curatore, è noto che, ai sensi del d.m. 55/14: "a) l'applicazione dei parametri ivi dettati per i compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2; b) che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".

Per gli altri professionisti il d.m. 140/12 prevede che "1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista



sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".

Nella prospettiva di contenimento dei costi e di trasparenza nelle liquidazioni, anche in sede di redazione del programma di liquidazione, **si invita il curatore:**

- a) ad acquisire preventivi da avvocati o difensori da nominarsi;**
- b) a valutare se concordare con l'avvocato o difensore a nominarsi il compenso da riconoscere, in relazione all'oggetto dell'incarico (soprattutto in ipotesi di cumulo d'incarichi connessi soggettivamente e/o oggettivamente) e per ogni singolo grado del giudizio, parametrato all'utilità conseguita, impregiudicata - ovviamente - la competenza del giudice delegato alla liquidazione del compenso nella misura ritenuta opportuna;**
- c) a chiedere al difensore di specificare, in sede di istanza di liquidazione, valore della lite, parametri applicati per ciascuna fase, durata, esito del procedimento;**
- d) a specificare, in sede di parere, l'esistenza o meno dell'accordo sub b), della tempestività e/o diligenza nell'assolvimento dell'incarico, della correttezza dei parametri applicati, dei risultati conseguiti.**

Rieti, 15.11.2022.

Il Presidente

Dott. Pierfrancesco de Angelis

Il G.D.

Dott.ssa Francesca Sbarra